

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO:	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
CONVOCAZIONI	» 3

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866);

GRILLI: « Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il mezzogiorno » (2183).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2017.

Dopo brevi interventi dei deputati Amendola Pietro, Lezzi, Loreti, Natali, Failla, Lettieri, Bonea e Tozzi Condivi, del Ministro Pastore e del Relatore Barbi, l'articolo 24 è approvato nella seguente formulazione:

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di otto senatori e otto deputati, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 346, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti ».

L'articolo 25, dopo interventi dei deputati Failla, Natali e Cocco Maria, è approvato nel testo originario del disegno di legge, con l'aggiunta del seguente comma: « Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 ».

Sull'articolo 26 intervengono i deputati Amendola Pietro, Lettieri, Miceli, Lezzi, Bonea, Natali, Loreti, il Presidente Tesaurò, il Ministro Pastore e il Relatore Barbi. La Commissione delibera di sopprimere il primo comma e di approvare il secondo nel testo del disegno di legge.

Successivamente la Commissione, dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Tozzi Condivi, Failla, Cocco Maria, Marras, Loreti, Chiaromonte, Marolta Michele, Miceli e Azzaro, approva l'articolo 27 nel seguente testo:

« Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori. L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 17 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima ».

L'articolo 28 è approvato nel testo originario del disegno di legge, con la sostituzione, al primo comma, delle parole « interesse turistico », con le altre « sviluppo turistico ».

La Commissione approva altresì il seguente

ART. 28-bis.

(Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale).

« La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere al finanziamento della organizzazione e dell'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziamenti presentati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali ».

È anche approvato un articolo 28-ter così formulato:

« Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere pubbliche previste dalla presente legge, la Cassa per il mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purché iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il mezzogiorno ».

L'articolo 29 è approvato nel seguente testo:

« Il personale della Cassa è comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria.

ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

Dopo brevi interventi del Presidente Tesauro e del Relatore Barbi, l'articolo 30 è approvato nel testo originario del disegno di legge, con l'aggiunta del seguente comma: « Il limite di 50 milioni di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

È altresì approvato il seguente articolo 30-bis:

« Le disposizioni legislative vigenti sugli interventi pubblici e sulla Cassa del mezzogiorno incompatibili con la presente legge cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge, che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Successivamente la Commissione riprende in esame alcune questioni rimaste accantonate nel corso di precedenti sedute.

È così approvato un nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal Governo, nella seguente formulazione:

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi esecutivi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione; sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di

iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei ministri per l'ente nazionale dell'energia elettrica ».

Anche dell'articolo 5 è approvata la seguente nuova formulazione proposta dal ministro Pastore:

« Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimenti. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il Comitato dei ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo ».

La Commissione procede successivamente all'esame del quarto comma dell'articolo 6, che risulta approvato nel testo originario del disegno di legge.

L'articolo 15, invece, viene così modificato:

ART. 15.

(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi).

« Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1492, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione indu-

striale, nonché al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, dall'applicazione delle tariffe di favore viene rimborsato dalla Cassa per il mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni ».

L'articolo 20 è approvato nel testo originario del disegno di legge con la soppressione, al terzo comma, delle parole « amministrativo e scientifico ».

La Commissione delibera infine di conferire al Relatore Barbi l'incarico di redigere la relazione per l'Assemblea. A nome dei rispettivi gruppi, i deputati Chiaromonte ed Avolio preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove e, con il consenso di tutti i gruppi, domanda allo stesso la eventuale elaborazione di emendamenti da presentare in Aula per garantire e riaffermare i poteri costituzionalmente riconosciuti alle regioni a statuto speciale, anche in relazione all'elaborazione dei piani regionali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19.